SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 27

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 al 25 giugno 1984)

INDICE

BONAZZI: Per la modifica della circolare del Ministero dei trasporti del 29 marzo 1982 che limita eccessivamente la natura dei trasporti che i comuni possono effettuare con gli scuolabus (147) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) *Pag.* 428

CAMPUS: Sulle ragioni per le quali non sono stati ancora nominati i vincitori del concorso, le cui prove sono state espletate da circa un anno, indetto per 62 posti di cancelliere disponibili negli uffici del distretto della Corte d'appello di Cagliari (846) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) 429

DI CORATO: Per la definizione della pratica di pensione di reversibilità intestata ad Angiolina Paterra, vedova Summo, residente a Ruvo di Puglia (Bari) (537) (risposta RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 429

FONTANARI: Sulla mancata ricezione del 3° canale RAI-TV nel territorio del comune di Pergine e dei comuni della Valsugana (Trento) (757) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 430

LOI: Sui motivi che hanno impedito la realizzazione del piazzale di sosta degli aerei davanti all'aeroporto di Cagliari-Elmas (701) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 431

MARGHERITI ed altri: Sulla decisione della ditta canadese Jordan Valley Wines di depositare a suo nome i marchi « toscano bianco » e « toscano Chianti » e di diffidare le aziende vinicole italiane dal farne uso per etichettare il prodotto in vendita nel Canada (696) (risp. AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 431

MITROTTI: Sulle violazioni normative poste in essere nella valutazione dei titoli e nella assegnazione dei punteggi nell'espletamento dei concorsi interni banditi con decreti ministeriali del 6 febbraio 1981 per i dipendenti postelegrafonici e per la sollecita pubblicazione delle relative graduatorie nel *Bollettino Ufficiale* (550) (risposta GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 433

Sulla efficacia del programma di ristrutturazione della SIP (825) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 434

RIGGIO: Per l'emanazione di opportune direttive all'ENIT affinchè con iniziative promozionali e pubblicitarie tuteli l'immagine della Sicilia all'estero e particolarmente in Gran Bretagna (586) (risp. FARAGUTI, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 437

SANTALCO: Per l'adozione di provvedimenti volti a rendere più efficiente l'ufficio principale delle poste e telecomunicazioni di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) (485) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 438

SELLITTI ed altri: Sui premi distribuiti in occasione di alcune trasmissioni televisive e sull'opportunità di individuare forme diverse di richiamo pubblicitario per le reti nazionali (535) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 439

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

BONAZZI. — *Ai Ministri dei trasporti e della pubblica istruzione.* — Premesso:

che con circolare del 29 marzo 1982, n. 805/32, il Ministero dei trasporti ha disposto che i comuni non possono effettuare con gli scuolabus trasporti di natura diversa dal trasporto degli alunni dalle abitazioni alle sedi scolastiche, escludendo i trasporti necessari per lo svolgimento delle attività didattiche che si effettuano fuori dall'edificio scolastico;

che tale limitazione mortifica e compromette la realizzazione dei programmi scolastici, e in definitiva la piena attuazione del diritto allo studio, e contraddice all'obiettivo del contenimento della spesa corrente che gli Enti locali perseguono e le leggi impongono,

l'interrogante chiede di sapere se non ritengono necessario correggere una così dannosa e ingiustificata disposizione.

(4 - 00147)

(5 ottobre 1983)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro della pubblica istruzione.

L'applicazione dell'articolo 58 del codice della strada comporta che la immatricolazione di autobus in uso privato per imprenditori, collettività e simili è possibile solo per le proprie necessità.

Con la legge 7 luglio 1979, n. 559, furono emanate, tra l'altro, alcune disposizioni relative all'organizzazione del servizio di trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo (provenienti da località, frazioni e comuni viciniori ad una sede di scuola statale, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale e sussistano difficoltà di accesso), trasporto che, secondo quanto dispone la legge stessa, può essere affidato « ai patronati scolastici e relativi consorzi provinciali, ad enti territoriali e Amministrazioni pubbliche ».

Pertanto, ferma restando l'impossibilità giuridica di immatricolare autobus a nome dei comuni per effettuare servizi di trasporto in favore della cittadinanza o di particolari categorie di cittadini, si è ritenuto opportuno consentire, in applicazione della citata legge n. 559, che i comuni provvedessero al trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo dalle loro abitazioni alle sedi degli istituti scolastici e viceversa, con autobus immatricolati in uso privato.

A seguito delle istanze pervenute da parte dei comuni per assolvere con i mezzi immatricolati in uso privato le nuove esigenze connesse con le attività parascolastiche conseguenti alla evoluzione della didattica, quali gite culturali, di istruzione, attività sportive, ed al fine di snellire le procedure previste, si è provveduto con circolare del 17 febbraio 1984 ad emanare delle disposizioni al riguardo, modificando parzialmente alcune istruzioni impartite con precedenti circolari.

Pertanto le gite di cui trattasi possono essere effettuate con scuolabus o miniscuolabus di proprietà dei comuni, senza che sia necessario richiedere ed ottenere una specifica autorizzazione dalla Motorizzazione civile, con il rispetto di determinate condizioni.

Infatti gli scuolabus, ed anche i miniscuolabus, qualora siano immatricolati per trasporto di più di 15 persone, compreso il conducente, debbono essere dotati di cronotachigrafo efficiente e funzionante quando vengano impiegati su itinerari diversi da quelli del servizio regolare abitazione degli alunni-sedi scolastiche e viceversa.

I miniscuolabus per trasporto di 15 persone al massimo, compreso il conducente, sono esonerati dall'uso del cronotachigrafo a condizione che quando sono adibiti a servizi non regolari, come appunto nel caso di gite scolastiche, la registrazione dei tempi di guida e di riposo dei conducenti venga effettuata utilizzando i libretti individuali di controllo.

Il personale di bordo deve essere in grado di dimostrare che si tratta di gita culturale, di istruzione o per attività sportive, programmata ed ordinata dalla competente autorità scolastica e che il trasporto, sempre a titolo gratuito, è limitato agli alunni della scuola dell'obbligo e al personale docente incaricato di accompagnare gli alunni stessi.

Si fa da ultimo presente che ulteriori modifiche alla disciplina vigente in materia potranno avvenire attraverso lo strumento legislativo e, al riguardo, si informa che presso la X Commissione permanente della Camera è all'esame apposito provvedimento di legge.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(12 giugno 1984)

CAMPUS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che con decreto ministeriale 26 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1981, n. 330, è stato indetto un concorso per esami a 62 posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della Corte d'appello di Cagliari;

rilevato che le prove di esame, scritte ed orali, sono state espletate da circa un anno.

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni per le quali non sono stati ancora nominati i vincitori del concorso suddetto e fa rilevare che il ritardo nella nomina dei vincitori reca un grave nocumento agli aventi diritto.

(4 - 00846)

(9 maggio 1984)

RISPOSTA. — Il concorso a 62 posti di cancelliere disponibili nel distretto della Corte d'appello di Cagliari è stato definito con il decreto ministeriale 3 agosto 1983, registrato il 5 ottobre 1983.

La nomina dei vincitori non poteva tuttavia essere disposta prima che intervenisse la legge 7 maggio 1984, n. 119, senza creare conseguenze che avrebbero inciso negativamente sul funzionamento degli uffici giudiziari dello stesso distretto.

Sarebbe stato necessario, infatti, trasferire 35 funzionari dalla rispettiva attuale sede ad altrettante Preture, aventi l'organico costituito da un solo funzionario direttivo, per fare posto ad un numero corrispondente di vincitori del concorso.

Invero il terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1975, n. 311, modificato ora con legge n. 119 del 1984, riservava la direzione degli uffici di cancelleria, aventi in organico fino a tre direttivi, ai funzionari con qualifica di direttore di sezione, di modo che i vincitori del concorso potevano essere destinati solamente ai 21 posti in sottordine disponibili.

La modifica di cui sopra ha, pertanto, evitato l'insorgere di problemi rilevantissimi.

Le operazioni di assegnazione della sede ai vincitori del concorso stesso, tuttora in corso, verranno esaurite entro tempi brevissimi.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(19 giugno 1984).

DI CORATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni del ritardo nella definizione della pratica di pensione di reversibilità della signora Paterra Angiolina, vedova Summo, residente a Ruvo di Puglia (BA), abitante in via Corato n. 6.

Il signor Summo Vincenzo — coniuge della signora Paterra, deceduto il 26 giugno 1982 — era titolare di assegno di benemerenza in virtù della legge 24 aprile 1967, n. 261, con il numero di iscrizione 2590866 e con la posizione n. 1780855.

L'interrogante chiede quale intervento il Ministro intenda disporre per la definizione della pratica di reversibilità in favore della signora Paterra Angiolina, vedova Summo.

(4 - 00537)

(2 febbraio 1984)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Angiolina Paterra è stato emesso, in data 18 gennaio 1984, decreto ministeriale n. 11074/PP, e ciò in esecuzione della delibera n. 70945 del 17 novembre 1983 della Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali, agli internati civili in Germania e loro congiunti.

Con il cennato decreto ministeriale, alla predetta è stata concessa, quale vedova del

perseguitato politico Vincenzo Summo, la reversibilità dell'assegno vitalizio di benemerenza di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, a decorrere dal 27 giugno 1982, giorno successivo a quello di morte del marito.

Non appena la Corte dei conti — ufficio controllo atti tesoro — ha provveduto alla prescritta registrazione del provvedimento in questione, il provvedimento medesimo è stato trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione n. 2691703, alla competente direzione provinciale del tesoro di Bari, con elenco n. 18 dell'8 giugno scorso, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Paterra.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
RAVAGLIA

(21 giugno 1984)

FONTANARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso che in grandissima parte del territorio del comune di Pergine e dei limitrofi comuni dell'alta Valsugana, in provincia di Trento, non è tuttora possibile la ricezione del 3° canale TV, anche se ciò sarebbe tecnicamente possibile dopo l'avvenuta installazione ed entrata in servizio di idoneo ripetitore in zona di Falesina, nell'ambito del programma concordato ed attuato di concerto fra RAI e Provincia autonoma di Trento, che consente la perfetta ricezione del 1° e del 2° canale, l'interrogante chiede di conoscere perchè il competente Ministero non conceda l'apposita autorizzazione alla ricezione anche del 3° canale che, per le caratteristiche dei programmi regionali della terza rete, sarebbe di notevole interesse per i cittadini che comunque sono tenuti al pagamento dell'intero canone di abbonamento.

(4 - 00757)

(4 aprile 1984)

RISPOSTA. — Al riguardo, premesso che il problema posto non può trovare la sua soluzione in una semplice autorizzazione ministeriale, si informa che la vigente convenzione Stato-RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, ha elevato al 65 per cento degli abitanti di ogni singola regione il limite della popolazione da servire con la terza rete televisiva, limite che la precedente convenzione aveva fissato al 55 per cento e che per il Trentino-Alto Adige ha già raggiunto il 75 per cento.

Per quanto concerne, in particolare, il comprensorio territoriale dell'Alta Valsugana ed il capoluogo di Pergine, si rende noto che essi risultano completamente serviti per i programmi della terza rete TV dalle stazioni trasmittenti di Paganella, Santa Giuliana e Borzo Valsugana.

La zona esclusa dal servizio, comprendente in particolare i centri di Valcanover, Madrano, Lenzi di Palù, Frassilongo, Santa Orsola, Canezza, Susà, Serso, Civezzano e Mala, è quella interessata dal ripetitore di Falesina che, per il momento, irradia i soli programmi della 1ª e 2ª rete TV.

La possibilità che le predette località possano ricevere anche le trasmissioni della 3ª rete TV dipende dallo sviluppo dei programmi di estensione di tale rete sull'intero territorio nazionale, dei quali, per il momento, non è possibile dare alcuna anticipazione.

Si assicura, comunque, che nulla sarà tralasciato, affinchè il problema in parola possa trovare la sua giusta collocazione nel quadro delle future provvidenze finalizzate a raggiungere, con i programmi della terza rete, ulteriori zone non ancora servite.

Per quanto concerne, infine, il canone di abbonamento, si fa presente che, a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, il canone stesso è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni, indipendentemente dalla quantità dei programmi che si riesce a captare.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(21 giugno 1984)

LOI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che l'aeroporto di Cagliari-Elmas è lo scalo aereo nel quale si verifica uno fra i più alti momenti di traffico (sicuramente vi si riscontra quello più alto in Sardegna);

che il verificarsi di quanto sopra detto fu uno dei motivi che determinarono, a suo tempo, la costruzione della nuova aerostazione;

che il numero dei passeggeri in partenza ed in arrivo è costantemente in aumento e che la tendenza tale rimane, soprattutto perchè l'aereo resta l'unico mezzo che consente il più celere collegamento fra la Sardegna e l'Italia,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) quali motivi hanno fino ad oggi impedito di realizzare il piazzale di sosta degli aerei davanti all'aerostazione;

2) se rientra fra i programmi del Governo la realizzazione della predetta importante struttura e quali tempi burocratici e tecnici sono ipotizzabili, eventualmente, per avviare a soluzione il problema che deve essere affrontato con immediatezza per evitare gli intralci che le condizioni attuali frappongono alle operazioni di imbarco e sbarco.

(4 - 00701)

(14 marzo 1984)

RISPOSTA. — La realizzazione del piazzale di sosta per gli aerei, antistante la nuova aerostazione dell'aeroporto Cagliari-Elmas, è prevista nel programma d'impiego dei fondi del bilancio ordinario dell'anno 1985 e i lavori potranno essere affidati all'impresa vincitrice dell'appalto all'inizio del citato anno 1985.

Si aggiunge che la Direzione generale dell'aviazione civile prevede che i tempi tecnici necessari per la realizzazione del piazzale in questione siano presumibilmente di dodici mesi dal momento del citato appalto.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(14 giugno 1984)

MARGHERITI, PIERALLI, PASQUINI, POLLINI, TEDESCO TATO'. — *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se siano o meno a conoscenza:

che fin dal 1979 la ditta Jordan a Saint E. Michelle Cellars limited in Ste. Catharines, Ontario, ha depositato a suo nome il marchio « toscano » per la commercializzazione dei vini;

che il 22 ottobre 1982 lo studio legale SIM e MC Burdey di Toronto, a nome della ditta Jordan, intimava la casa vinicola Ruffino a non utilizzare la dizione « toscano bianco » in etichette per tutto il prodotto commercializzato in Canada;

che l'iniziativa ha posto in seria difficoltà sia la ditta Ruffino che la casa vinicola Ricasoli e l'azienda Tenuta Capurzo;

che, oltre la dizione « toscano bianco », da parte della Jordan, presso l'Ufficio marchi è stata registrata anche la dizione « toscano Chianti »;

che con tali indicazioni fraudolente si tende a dare al consumatore canadese la sensazione di acquistare prodotti provenienti dal nostro Paese o, comunque, con una chiara impronta italiana con un'azione che, sfruttando l'immagine del nome « toscano », permette di immettere sul mercato canadese, dove il « Chianti » è il vino italiano più conosciuto e di gran lunga più venduto (circa 44.000 ettolitri all'anno), prodotti che al grosso pubblico potrebbero apparire attraenti, attraverso la sostituzione dei nostri vini di prezzo medio-alto con una produzione locale decisamente inferiore;

che la Regione Toscana, con propria deliberazione ha:

1) intimato la ditta Jordan Valley Wines ad interrompere la vendita con denominazione « toscano »;

2) istruito un procedimento legale nei confronti della stessa ditta davanti alla Corte federale del Canada, al fine di tutelare i produttori toscani che già sviluppano una penetrazione commerciale nel mercato canadese o che ne hanno l'intento, utilizzando a pieno diritto la denominazione « toscano bianco ».

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere quali interventi il Governo intenda realizzare a salvaguardia dei diritti dei produttori e degli esportatori di vini toscani nei mercati internazionali e, in particolare, in quello canadese.

(4 - 00696)

(14 marzo 1984)

RISPOSTA. — Le esportazioni vinicole costituiscono una voce molto importante del nostro interscambio con il Canada (la seconda dopo le calzature). La provincia dell'Ontario, a causa soprattutto della presenza di numerosi connazionali, assorbe da sola il 40 per cento dell'intera esportazione vinicola e il Chianti è tra i vini più conosciuti.

Nel 1979, la ditta canadese Jordan Wines dell'Ontario ha depositato a proprio nome il marchio « toscano bianco » per la commercializzazione dei propri vini.

Appare evidente l'intenzione della ditta di sfruttare la risonanza del nome « toscano » ai fini pubblicitari, ingenerando nel consumatore la convinzione che si tratti di un prodotto italiano.

D'altra parte, la legislazione canadese, che non contempla il riconoscimento e la conseguente tutela per i vini a denominazione di origine, consente di registrare un vino con un nome di fantasia. Avvenuta la registrazione, la ditta che l'ha richiesta può usare il nome come un vero e proprio marchio di fabbrica, tutelato dalla legge.

La ditta Jordan Wines ha pertanto, nell'ottobre 1982, diffidato gli importatori di vino « toscano bianco » presenti in Canada dal commercializzare il loro prodotto e, nel gennaio 1983, ha formalmente iniziato la procedura giudiziaria presso la Corte federale canadese, con un'istanza volta a proibire la commercializzazione in Canada dei vini con etichetta « toscano bianco » da parte dei produttori italiani.

Da parte nostra sono stati effettuati numerosi interventi presso i competenti Dicasteri federali canadesi, nonchè il Governo provinciale dell'Ontario, volti ad ottenere l'intervento delle autorità, facendo presente come il marchio « toscano bianco » fosse stato indebitamente concesso alla ditta Jordan, in quanto detto nome identifica una precisa zona geografica italiana.

La nostra Ambasciata a Ottawa ha anche suggerito l'azione nei confronti della ditta canadese, e precisamente:

a) diffida alla Jordan Wines di continuare ad usare il marchio;

b) istanza presso la Corte federale per richiedere l'ingiunzione alla Jordan di desistere dall'uso del marchio e richiesta di pagamento danni, sulla base degli argomenti già fatti presenti alle autorità federali;

c) richiesta presso il Ministero competente di registrazione come *certification mark* o *trade mark* in favore del produttore italiano, o consorzio produttori, con parallela esigenza di cancellare il marchio concesso a Jordan Wines.

Su un piano generale, questo Ministero ha svolto una decisa azione con il Ministero dell'agricoltura e il Ministero del commercio con l'estero e l'ICE per giungere alla registrazione in Canada, attraverso gli strumenti concessi dalla legislazione canadese, delle denominazioni d'origine dei vini italiani più venduti, onde evitare il ripetersi di casi analoghi.

Al momento in effetti è in corso da parte degli uffici ICE la procedura di registrazione di alcuni vini italiani presenti in Canada. La limitata portata di tale azione è giustificata dalla fase sperimentale della iniziativa, anche nell'ottica di un « caso » totalmente nuovo per la legislazione canadese, nella quale, a livello dottrinario, non esistono precedenti in materia.

Sul piano comunitario, il problema delle denominazioni dei vini italiani in Canada è stato discusso più volte in sede di consultazioni ad alto livello CEE-Canada, dato che esso costituisce un forte interesse comunitario, riguardante, oltre l'Italia, anche Francia e Germania.

È comunque infondata la notizia apparsa su alcuni organi di informazione secondo cui le autorità federali avrebbero bloccato l'importazione del « toscano bianco » originale. L'Ambasciata ad Ottawa, che segue il problema con costante attenzione,

ha emesso al riguardo un comunicato stampa.

Non si mancherà di effettuare per il futuro ogni possibile azione a difesa delle nostre esportazioni vinicole in generale, incluso il « toscano bianco ».

Da ultimo bisogna ricordare che, grazie alla decisa azione del Governo italiano, l'anno scorso è stata evitata la minaccia di imposizione di un dazio supplementare sui vini italiani, come avevano richiesto i produttori canadesi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
AGNELLI

(19 giugno 1984)

MITROTTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Premesso:

che in applicazione della legge n. 101 del 3 aprile 1979 sono stati banditi dei concorsi interni con decreti ministeriali del 6 febbraio 1981;

che i criteri stabiliti dai predetti decreti ministeriali si sono dimostrati facenti parte di un unico disegno previsto in violazione di ogni principio legislativo;

che i criteri di valutazione dei titoli e la relativa « assegnazione » dei punteggi violano ogni legittima aspettativa di rispetto della legge e di valorizzazione della professionalità dei dipendenti postelegrafonici, proprio in perfetta antitesi alla previsione legislativa (legge n. 101);

che non è stata ancora pubblicata alcuna graduatoria dei vincitori delle categorie messe a concorso;

che in violazione di tutti i decreti ministeriali le graduatorie non sono state pubblicate nel bollettino ufficiale (come è avvenuto per le analoghe graduatorie relative ai concorsi interni degli ULA);

che la graduatoria relativa ad ogni singolo concorso interno, già firmata dalla CCP e sottoscritta dall'autorità politica, viene di fatto utilizzata per effettuare delle illegali nomine dei « presunti » vincitori;

che i « vincitori » di concorso di VIII categoria sono stati obbligati a scegliere le sedi disponibili, sentendosi dichiarare « vincitori » di concorso pur non essendo stata pubblicata la relativa graduatoria come sopra specificato;

che le illegali e « temporanee » nomine sono state poste in essere dalla DCP per vanificare, nei fatti, le previsioni e gli effetti dell'articolo 42 della legge n. 797 del 22 dicembre 1981 e del relativo decreto ministeriale n. 178 del 28 aprile 1983;

che la irresponsabile attività sopra denunciata sta distruggendo l'organizzazione generale del servizio personale (per averne conferma sarebbe forse utile richiedere una relazione riservata a tutti i direttori provinciali);

che quanto sopra è stato programmato, almeno così appare, in evidente violazione di legge ed abuso di autorità per coprire la precedente errata individuazione effettuata dagli organi periferici in presenza di una insufficiente normativa o di carenti disposizioni al riguardo,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per un tempestivo ed efficace intervento capace di provocare:

1) l'adozione di provvedimenti, almeno disciplinari, nei riguardi dei responsabili, ai vari livelli, di un fenomeno così illegale e delittuoso nei confronti dei servizi postali e dello stato di diritto dei lavoratori dipendenti;

2) un tempestivo blocco di tutte le nuove ed illegali nomine dei vincitori dei concorsi interni, la revoca delle nomine di VIII categoria, già effettuate, e la loro subordinazione alla prevista e contemporanea pubblicazione di tutte le graduatorie nel bollettino ufficiale (garantendo, così, anche una valida ed efficace applicazione del decreto ministeriale n. 178 del 28 aprile 1983).

(4 - 00550)

(7 febbraio 1984)

RISPOSTA. — Al riguardo, si fa presente anzitutto che l'osservazione formulata dalla signoria vostra onorevole circa l'illegalità dei criteri di valutazione dei titoli e della relativa assegnazione dei punteggi,

che determinerebbe la violazione della « valorizzazione della professionalità dei dipendenti postelegrafonici », non risulta fondata.

Nella determinazione dei coefficienti di valutazione dei titoli professionali nei concorsi interni per il passaggio alla categoria superiore, infatti, si è attribuito all'esercizio di funzioni superiori un punteggio notevole rispetto all'anzianità di servizio, riconoscendo, in tal modo, adeguata valorizzazione alla professionalità acquisita. Nei concorsi interni per il passaggio all'VIII categoria, ad esempio, il punteggio massimo attribuibile per il servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione poste e telegrafi è di 51 rispetto a quello di 44 per lo esercizio di funzioni superiori.

Per quanto riguarda, poi, la mancata pubblicazione, nel bollettino ufficiale, delle graduatorie dei vincitori dei concorsi predetti, si precisa che detta pubblicazione non è avvenuta in quanto la Corte dei conti, stante l'elevata consistenza numerica delle graduatorie stesse, non ha ancora potuto procedere a registrare i provvedimenti approvati.

L'Amministrazione ha provveduto, comunque, ad assegnare i posti ai vincitori, in quanto i decreti di approvazione delle graduatorie non necessitano, ai fini della loro efficacia, del visto e della registrazione della Corte dei conti.

A tal fine si è cominciato con i concorsi banditi per l'accesso alle qualifiche di vertice, in modo da poter determinare, poi, via via i posti effettivamente disponibili nelle varie qualifiche della categoria inferiore.

Si soggiunge, inoltre, che le nomine in parola non sono « temporanee », ma definitive, riservandosi solamente l'Amministrazione di comunicare agli interessati la decorrenza giuridica ed economica al termine dell'intero procedimento concorsuale.

Per le considerazioni sopra esposte non è possibile dar luogo alla richiesta di sospensione delle nuove nomine ed alla revoca di quelle già conferite.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(22 giugno 1984)

MITROTTI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che nel corso dell'audizione resa il 13 novembre 1980, a seguito dell'indagine conoscitiva sul settore delle telecomunicazioni, presso l'8ª Commissione del Senato, l'allora ministro Di Giesi si è dichiarato conscio dell'importanza crescente che le telecomunicazioni vanno assumendo per l'evoluzione della società ed ha affermato che il nostro Paese è già in grave ritardo per essersi soffermato su problemi, come quello delle tariffe telefoniche, che non appaiono determinanti rispetto al quadro problematico generale delle telecomunicazioni;

che lo stesso Ministro ha sottolineato la necessità di procedere ad una ristrutturazione dell'intero settore;

che a tale processo di razionalizzazione dovrebbe corrispondere una più pregnante funzione di indirizzo, coordinamento e controllo da parte del Ministero, il quale dovrebbe essere dotato di un nuovo apposito organismo per l'elaborazione del piano organico triennale di sviluppo e potenziamento dei servizi postali e di telecomunicazione;

che, sempre dal Ministro, è stata ribadita la necessità di un coordinamento dei piani di sviluppo di tutte le società concessionarie, unitamente a quelli dei due gestori statali, al fine di consentire una visione globale dello sviluppo del settore e degli investimenti;

che in tale prospettiva di riorganizzazione dei servizi si pone il problema delle competenze dei vari gestori (non abilitati a precludere, unilateralmente, la razionalizzazione e l'efficienza dell'intero sistema di comunicazione);

che, tra l'altro, il ricorrente massiccio impiego di capitale pubblico per il riequilibrio gestionale della SIP, oltre a stemperare il carattere privatistico di detta società, impone il controllo pubblico delle sue scelte operative per una corretta finalizzazione degli investimenti;

che l'attuale architettura dell'unità tariffaria comprende, illegittimamente, quote percentuali per investimenti (non dovute dall'utenza cui corre il solo obbligo di remunerare la gestione del servizio) e che, pertanto,

ancor più si giustifica il controllo pubblico delle scelte operative;

che la politica sin qui seguita dai vertici della SIP, disancorata dalle premesse innanzi richiamate, ha scaricato (e continua a scaricare) sull'utenza e sullo Stato le conseguenze di uno sviluppo disarticolato e asincrono (per notevole ritardo) delle attività gestite, rispetto alle più vaste linee di tendenza europee e mondiali;

che, in conseguenza di tanto, le decisioni assunte e gli investimenti operati dalla SIP, lungi dall'essere congruenti con programmi di effettivo sviluppo e di ottimale fruibilità del servizio (da parte dell'utenza), risultano pesantemente condizionati da motivi ragionieristici di contenimento del pesante *deficit* sin qui collezionato;

che, a conferma di tale stato di cose, può essere letta la decisione di dirottare il traffico delle CIM distrettuali della Puglia e di Matera su quella compartimentale (sola) di Bari;

che nel centro compartimentale di Bari esiste una situazione insostenibile per organici inadeguati, per strumenti operativi inefficienti e superati, per carenze di servizi e di linee;

che le statistiche presentate dalla SIP a supporto di siffatte scelte non hanno beneficiato di alcun contraddittorio al momento della verifica del traffico;

che tale soluzione (in parte già attuata), più che tradurre un progetto di riordino del settore a livello territoriale, realizza un ulteriore intervento disarticolato, frammentario, riduttivo (per tipo e qualità del servizio), lesivo dei livelli occupazionali sociali e dell'indotto e refrattario alle esigenze delle popolazioni dei comprensori di Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Matera,

l'interrogante chiede di conoscere:

se quanto è in corso di attuazione da parte della SIP (dirottamento del traffico dalle CIM distrettuali alla CIM compartimentale) rientri in uno specifico programma, in assonanza con quanto evidenziato in premessa;

se non si ritenga doveroso, oltre che opportuno, effettuare una verifica *in loco* delle condizioni esistenti (in quanto a traffico, strutture ed investimenti) al fine di consentire adeguati pronunciamenti ministeriali;

se non si ritenga, altresì, di dare tangibile riscontro alle attese di una « più pregnante funzione di indirizzo, coordinamento e controllo da parte del Ministero », attivando ogni necessario impegno teso a ricondurre la gestione della SIP sul binario dell'interesse pubblico e ad evitare che lo smantellamento dei centri minori concreti, oltre al danno conseguente alla eliminazione del servizio, la beffa della copertura di responsabilità sino ad oggi dolosamente non emersa. (4 - 00825)

(8 maggio 1984)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che quello delle telecomunicazioni rappresenta oggi indubbiamente un comparto di grandi e stimolanti prospettive.

È infatti da tutti riconosciuto che è di fondamentale importanza, in una collettività, poter disporre di mezzi e servizi di telecomunicazioni efficienti ed affidabili, che assumono il ruolo di infrastruttura primaria per l'ulteriore progresso economico e sociale della collettività stessa.

Il settore delle telecomunicazioni è caratterizzato oggi da una forte spinta innovativa e appare, quindi, evidente il ruolo che questo Ministero è chiamato ad assumere, per una strategia unitaria idonea a fronteggiare sia la forte domanda di estensione dei servizi esistenti, ed in particolare del servizio telefonico, sia la richiesta di nuovi servizi.

Da qui l'importanza del momento di programmazione dello sviluppo degli impianti e dei servizi, e quindi degli investimenti.

Giova a questo punto sottolineare che il settore delle telecomunicazioni provvede già da tempo a formulare unitariamente, con aggiornamenti annuali, programmi di sviluppo pluriennali che definiscono in dettaglio gli investimenti, le realizzazioni, le scelte gestionali ed operative necessarie per il potenziamento dei servizi pubblici di telecomunicazioni.

La pianificazione è sviluppata a diversi livelli.

Esistono, innanzitutto, un piano regolatore telefonico nazionale e un piano regolatore telegrafico nazionale. Essi costituiscono i documenti base della pianificazione, che a tale fine considerano unitariamente i problemi dello sviluppo degli impianti e dei servizi, sia per la parte di competenza dello Stato che per quella di competenza dei concessionari, fissando determinati princìpi e obiettivi valevoli in via permanente, salva la possibilità di periodiche revisioni.

Le aziende ministeriali provvedono, poi, all'elaborazione di programmi o piani triennali per lo sviluppo e il potenziamento del servizio statale ed al loro aggiornamento annuale.

Le società concessionarie, in base alle norme convenzionali, elaborano e presentano i « piani pluriennali di massima » ed i « piani tecnici esecutivi ».

Non va dimenticato che, pur nella pluralità della gestione, i vari servizi di telecomunicazione sono da considerarsi, sul piano tecnico e normativo, come un tutto organico con obiettivi e responsabilità solidali nei riguardi del servizio stesso.

Da qui l'esigenza avvertita da questo Ministero di approntare un piano organico dei servizi di telecomunicazioni allo scopo di dare — in una prospettiva a medio e lungo termine — un quadro complessivo sulle linee tecniche di evoluzione del settore, per quanto riguarda la espansione dei servizi esistenti, l'introduzione di nuovi servizi e l'uso di tecnologie avanzate.

Quanto alla necessità di sviluppare le funzioni di programmazione dei servizi e di coordinamento e controllo dell'operato dei gestori, separandole dall'attività di gestione svolta dalle due aziende dipendenti e dalle concessionarie, è in avanzata fase di studio la costituzione, alle dirette dipendenze del Ministro, di un apposito organismo proprio per l'assolvimento di questi delicati compiti di livello sovraziendale.

Tale organismo, ovviamente, deve essere dotato di ampi ed incisivi poteri perchè possa svolgere efficacemente le proprie funzioni:

— di programmazione dell'intero settore, anche per i riflessi che ne derivano per l'industria; in particolare l'attività di programmazione occorre che sia informata, se si vogliono raggiungere obiettivi concreti di elevata e rapida produttività degli investimenti e di massima economicità, a criteri univoci che tengano conto, pur nella pluralità dei gestori, di parametri comuni, quali: le previsioni di sviluppo del traffico, la qualità del servizio reso ed il miglioramento che si intende apportare a tale qualità, nonchè lo sviluppo delle sorgenti primarie di traffico prevedibili nel periodo considerato, con la loro prevedibile localizzazione nel territorio nazionale;

— di coordinamento dei piani dei vari gestori; tale azione è indispensabile affinchè i singoli servizi di telecomunicazioni si espandano in un armonico quadro d'insieme, nel cui ambito le specifiche competenze di ciascun gestore e le diverse problematiche vengono risolte e conciliate per il conseguimento del comune obiettivo di fondo che è quello di fornire servizi sempre più efficienti ed adeguati alle esigenze del Paese;

— di controllo della puntuale attuazione dei piani di investimento e del rispetto delle clausole tecniche ed amministrative degli atti convenzionali.

Riguardo all'altro problema, quello di un razionale assetto gestionale dei servizi, questo Ministero ha proceduto alla revisione dell'attuale convenzione tra esso e la SIP (unitamente alle convenzioni con le altre società concessionarie Italcable e Telespazio), la cui formalizzazione avverrà in tempi brevissimi, con l'obiettivo di correggere le attuali sfasature nella ripartizione del traffico, di rendere più funzionale e più economica la gestione attraverso l'unificazione dei mezzi trasmissivi, evitando ogni duplicazione di impianti e quindi dispersioni di risorse ed assicurando, al tempo stesso, la massima integrazione delle reti e quindi l'armonico ed economico sviluppo dei mezzi tecnici e dei servizi.

Quanto alle tariffe telefoniche, va precisato che esse, ai sensi della normativa vigente, vengono determinate, previa istrut-

toria tecnica da parte del Comitato interministeriale prezzi, sulla base degli effettivi costi dei servizi; fra i costi vanno indubbiamente compresi, oltre le quote di ammortamento dei cespiti patrimoniali, gli oneri finanziari corrispondenti all'indebitamento cui la società concessionaria è costretta per il reperimento dei mezzi finanziari per far fronte agli investimenti.

È necessario che venga chiarito l'equivoco da più parti spesse volte sollevato che la tariffa telefonica è gravata da quote percentuali per investimenti.

Il convincimento è tecnicamente errato in quanto le quote di investimento, secondo elementari regole di contabilità industriale, non possono figurare sul conto economico della società, trovando allocazione solo ed unicamente nel conto patrimoniale per la quota di immobilizzi realizzati nell'anno di competenza.

Al conto economico, invece, trovano allocazione — e non può essere diversamente per esatta esposizione degli elementi di costo — gli oneri finanziari correlati all'esposizione debitoria della società.

Sarebbe impensabile che una società, come la concessionaria SIP, che annualmente realizza degli investimenti di oltre 3000 miliardi (nel 1984 gli investimenti da realizzare assommano a lire 4.030 miliardi), possa ad essi far fronte con l'autofinanziamento.

È vero che il continuo ricorso all'indebitamento porta ad un aggravio ricorrente del conto economico per i riflessi degli oneri finanziari (specie in questi ultimi anni di tassi crescenti), ma è anche vero che il settore ha necessità di sempre maggiori investimenti correlati allo sviluppo dell'utenza, al miglioramento della qualità dei servizi nonchè all'introduzione ed alla rapida divulgazione dei nuovi servizi di telematica.

Per ciò che riguarda la seconda parte dell'interrogazione, riferita ai problemi della ristrutturazione organizzativa del servizio telefonico della SIP nella Puglia ed a Matera, si fa presente che la concessionaria, nel quadro di una riorganizzazione dei servizi di commutazione manuale, ha dato inizio fin dal 1979 ad una ristrutturazione dei Centri lavoro commutazione (CLC), di intesa con le organizzazioni sindacali nazionali (contratto collettivo di lavoro del 22 giugno 1978, lettera aggiuntiva SIP D.G. n. 07045 del 2 agosto 1978 alla Federazione lavoratori telefonici e nuovo contratto collettivo del 1981).

Il nuovo assetto prevede di mantenere in funzione i CLC solo nelle località sedi di agenzia SIP con orario spezzato e nelle località sedi di centro di compartimento con orario permanente.

Ai CLC in sedi di agenzia è affidato il compito di espletare i servizi speciali, quello commercale (187) ed il servizio del posto telefonico pubblico sociale.

Il CLC in sede di centro di compartimento provvede ad espletare il traffico interurbano manuale in partenza da tutti i distretti di pertinenza, i servizi speciali relativi all'area della propria agenzia e quelli delle altre agenzie del compartimento nelle ore di chiusura di queste ultime.

Attualmente sono in funzione i CLC di Bari, Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto e Matera; nelle ore di chiusura dei predetti il servizio viene concentrato sul CLC di Bari.

Si fa presente che funzionari dell'Ispettorato di Napoli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, durante una visita ispettiva effettuata nel compartimento di Bari, hanno constatato un congruo proporzionamento delle giunzioni, dei fasci compartimentali e del personale del CLC di Bari, nonchè una buona accessibilità, anche nelle ore di concentrazione di traffico, ai vari servizi dei distretti telefonici interessati dalla ristrutturazione che, in definitiva, può essere considerata idonea ed adeguata in relazione alle accresciute esigenze dell'utenza.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(21 giugno 1984)

RIGGIO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali direttive intenda dare all'ENIT perchè inserisca nel programma pubblicitario per l'estero anche la Sicilia, che fa parte dell'Italia.

In particolare, si chiede se l'ENIT non intenda dare una immagine reale della Sicilia in Inghilterra, smentendo le volgari calunnie del periodico « Punch » di Londra, che ha divulgato una guida de « La Sicilia della mafia », e quale azione pubblicitaria intenda approntare per divulgare il volto reale della Sicilia, con i suoi infiniti richiami di bellezze naturali, incomparabili nel mondo.

(4 - 00586)

(14 febbraio 1984)

RISPOSTA. — Si fa riferimento all'interrogazione in oggetto con cui la signoria vostra onorevole chiede quali misure intende adottare l'ENIT per contrastare la campagna denigratoria del quotidiano inglese « Punch » contro la Sicilia.

Il settimanale « Punch » è noto in tutto il mondo per i suoi ironici e dissacranti servizi su fatti, avvenimenti e costumi, servizi che non risparmiano la situazione sociopolitica e le stesse istituzioni britanniche.

Nel caso di specie si possono rimproverare al giornale banalità e luoghi comuni, ma eventuali smentite ufficiali potrebbero offrire lo spunto per ulteriori attacchi denigratori, mentre è sicuramente più incisiva una azione coordinata per l'elaborazione di proposte tecnico-operative atte a garantire una adeguata e corretta informazione.

In questa logica l'ENIT ha sollecitato, dopo averla informata, la Regione Sicilia a collaborare per l'individuazione di migliori strategie promozionali.

Così la delegazione di Londra si è adoperata per organizzare un incontro tra l'Assessorato al turismo della Regione e 18 rappresentanti della struttura turistica locale. Da questo incontro è scaturito un comitato di operatori turistici britannici interessati all'area turistica siciliana. L'ENIT, d'intesa con la Regione, propone di agire in due direzioni:

sviluppare i rapporti con la stampa britannica organizzando un viaggio di studio per giornalisti inglesi in Sicilia;

favorire la commercializzazione del prodotto « Sicilia », organizzando, d'intesa con il comitato di cui si è fatto cenno, seminari per agenti di viaggio inglesi articolati in due fasi: la prima, in Inghilterra, gestita dalla delegazione ENIT che illustrerà la situazione del mercato, introducendo i partecipanti nella realtà economica e sociale della regione; la seconda, in Sicilia, dove i partecipanti potranno direttamente prendere contatto con gli operatori siciliani e verificare l'opportunità e la convenienza dei rapporti commerciali.

Inoltre, particolare cura sarà posta nel consigliare i tempi e la collocazione dei messaggi informativo-pubblicitari della campagna inserzionistica che la Sicilia sta progettando per i prossimi mesi.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
FARAGUTI

(14 giugno 1984)

SANTALCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga urgente adottare i provvedimenti necessari perchè sia reso più efficiente l'ufficio principale delle poste e delle telecomunicazioni di Barcellona Pozzo di Gotto, il cui edificio non risponde più assolutamente alle esigenze dei molteplici servizi, che in atto vengono assicurati con sacrificio dei dipendenti e con estremo disagio dell'utenza.

(4 - 00485)

(24 gennaio 1984)

RISPOSTA. — Al riguardo si significa che la situazione dell'ufficio principale postelegrafonico di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), i cui locali sono risultati non pienamente idonei allo svolgimento dei compiti d'istituto, forma, da tempo, oggetto di esame da parte degli organi competenti di questa Amministrazione, fattivamente impegnati nella ricerca di valide soluzioni.

In particolare, si è decisa la ristrutturazione dell'edificio patrimoniale, la quale, però, non ne potrà aumentare la superficie utilizzabile; ciò ha indotto ad esaminare la opportunità di allocare in altri locali, da prendere in fitto, i servizi di movimento postale.

Allo scopo, tuttavia, di consentire che i lavori in questione — che tra l'altro com-

prendono anche l'installazione di opere ad alto livello di sicurezza — possano essere eseguiti con la maggiore speditezza possibile, si è alla ricerca di locali privati dove trasferire provvisoriamente i servizi postelegrafonici.

Si ritiene, comunque, che, una volta data esecuzione alle opere suindicate, verranno migliorate le condizioni lavorative del personale ivi applicato eliminando altresì i disagi a cui è sottoposta l'utenza: la situazione dell'ufficio principale postelegrafonico in parola rientrerà così nell'assoluta normalità.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(21 giugno 1984)

SELLITTI, BUFFONI, SPANO Ottavio, CASTIGLIONE, MURATORE, DI NICOLA, FRASCA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se non giudica essere in contrasto con gli indirizzi di rigore economico e di austerità che vengono costantemente richiamati a livello governativo la facile elargizione di milioni che avviene in occasione di talune trasmissioni televisive a grande diffusione popolare;

se non ritiene opportuno che vengano ricercate forme diverse di « richiamo pubblicitario » sui programmi delle reti nazionali, soprattutto in un momento come l'attuale in cui tanto si discute dell'aumento del canone televisivo.

(4 - 00535)

(2 febbraio 1984)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente, in via preliminare, che i problemi sollevati dalle signorie loro onorevoli, ossia la messa in onda di trasmissioni televisive nel corso delle quali si procede alla elargizione di somme di denaro a favore dei concorrenti, esulano dalla competenza di questo Dicastero, perchè riguardano la materia della programmazione.

A tale proposito giova ricordare che, per l'emittenza pubblica, la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha sottratto detta materia alla sfera di competenza dell'autorità governativa per conferirla a quella della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter raccogliere elementi di valutazione su quanto è stato rappresentato dalle signorie loro onorevoli, si è provveduto ad interessare la concessionaria, la quale ha fatto presente che le trasmissioni di concorsi a premi sono programmi che svolgono un ruolo estremamente efficace nell'intrattenimento televisivo, tant'è che raggiungono il maggiore indice di gradimento, in quanto i telespettatori, potendosi identificare con i partecipanti alle trasmissioni, seguono i programmi stessi con maggiore interesse.

Quanto ai premi elargiti ai concorrenti che partecipano alle trasmissioni, quale riconoscimento concreto di particolari doti da essi possedute (memoria, cultura, prontezza di riflessi, eccetera), essi, secondo la concessionaria, rientrano nei costi di trasmissione, la cui entità, tra l'altro, è del tutto marginale.

Inoltre, la corresponsione di detti premi viene ritenuta un impiego positivo delle risorse finanziarie, in quanto costituisce un elemento atto a superare la concorrenza delle altre emittenti che stanno diventando sempre più numerose e meglio organizzate.

Quanto alla richiesta di adeguamento del canone di abbonamento avanzata dalla RAI, occorre informare che questa è da collegarsi all'andamento gestionale dell'azienda, il quale andamento, a causa del processo inflattivo e per effetto della presenza delle emittenti private sul mercato radiotelevisivo, ha subìto uno squilibrio economico con conseguente lievitazione dei costi (spese per il personale, spese di esercizio, ammortamenti), cui non ha fatto riscontro un conseguente aumento delle entrate.

Invero detta richiesta, oltre a mirare ad assicurare alla RAI un livello di introiti complessivi tale da garantire l'equilibrio della gestione dell'azienda (la congruità dei canoni di abbonamento, come è noto, va verificata unitamente ai proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva ed alle

altre entrate consentite dalla legge), intende recuperare la perdita del potere di acquisto del canone di abbonamento adeguandolo alle nuove realtà economiche, così come avviene, del resto, per gli altri servizi pubblici.

Si ritiene di dover aggiungere, per completezza di informazione, che l'aumento del canone è disposto solo dopo un'accurata indagine cui partecipano, oltre a questo Ministero, quello del tesoro, nonchè la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(21 giugno 1984)